



Bruxelles, 29.3.2017
COM(2017) 153 final

2017/0069 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,
in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 3 dell'accordo
SEE sui prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Il progetto di decisione del comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) mira a modificare il protocollo 3 dell'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), che determina il regime di scambi per talune categorie di prodotti agricoli trasformati tra l'Unione europea, da un lato, e i paesi SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), dall'altro.

L'Islanda e l'Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, hanno convenuto di abolire i dazi doganali per taluni prodotti elencati nel suddetto protocollo. Tali concessioni si applicheranno unicamente ai prodotti originari, rispettivamente, dell'Unione europea e dell'Islanda.

Va rilevato che l'accordo SEE fa unicamente riferimento all'origine SEE. Per garantire che le nuove concessioni si applichino solo bilateralmente tra l'UE e l'Islanda, la presente modifica del protocollo 3 introduce un riferimento all'origine UE e all'origine islandese ai sensi della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee.

• **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Il progetto di decisione contribuisce a liberalizzare e a promuovere ulteriormente gli scambi tra l'Unione europea e l'Islanda. Ciò è pienamente in linea con l'obiettivo dell'UE di migliorare l'accesso dei prodotti UE al mercato dei paesi terzi.

Le concessioni commerciali bilaterali figurano nel protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda firmato il 22 luglio 1972 ("accordo bilaterale di libero scambio"). Per quasi tutti i prodotti elencati in questo vecchio protocollo bilaterale con l'Islanda, tuttavia, il protocollo 3 dell'accordo SEE garantisce già un trattamento tariffario più favorevole e, a norma dell'articolo 120 del SEE, l'accordo SEE prevale sulle disposizioni dell'accordo bilaterale. Il progetto di decisione è inoltre in linea con l'obiettivo generale dell'accordo bilaterale di libero scambio di "eliminare gradualmente gli ostacoli alla parte essenziale dei loro scambi".

• **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La liberalizzazione graduale degli scambi di prodotti agricoli trasformati tra l'Unione europea, da un lato, e i paesi SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), dall'altro, è pienamente in linea con gli obiettivi dell'accordo SEE inteso a creare uno spazio economico europeo dinamico e omogeneo, fondato su norme comuni e su pari condizioni di concorrenza.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• **Base giuridica**

L'articolo 2, paragrafo 2, del protocollo 3 dell'accordo SEE stabilisce che i dazi doganali figuranti negli allegati della tabella I del medesimo protocollo possono essere adeguati dal Comitato misto SEE in seguito a concessioni reciproche.

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio¹ relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, il Consiglio,

¹ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

su proposta della Commissione, definisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in ordine a tali decisioni.

La Commissione, in collaborazione con il SEAE, trasmette il progetto di decisione del Comitato misto SEE al Consiglio, per adozione quale posizione dell'Unione. La Commissione auspica di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta riguarda la politica commerciale comune sulla quale, a norma dell'articolo 3 del TFUE, l'UE ha competenza esclusiva.

Il processo di modifica delle disposizioni contenute nel protocollo 3 dell'accordo SEE si svolge in conformità del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

- **Proporzionalità**

In linea con il principio di proporzionalità, la proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento del proprio obiettivo, vale a dire creare uno spazio economico europeo dinamico e omogeneo, fondato su norme comuni e su pari condizioni di concorrenza.

- **Scelta dell'atto giuridico**

In conformità dell'articolo 98 dell'accordo SEE, l'atto giuridico scelto è la decisione del Comitato misto SEE. Il Comitato misto SEE garantisce l'attuazione e il funzionamento effettivi dell'accordo SEE. A tal fine, esso prende decisioni nei casi previsti da tale accordo.

3. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta abolirà i dazi all'importazione nell'UE per la maggior parte dei prodotti agricoli trasformati provenienti dall'Islanda. L'impatto previsto sulle entrate dell'UE sarà di -0,5 milioni di EUR all'anno.

4. ALTRI ELEMENTI

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso al progetto di decisione del Consiglio entrerà in vigore non appena saranno state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE o, se posteriore, lo stesso giorno dell'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli. L'accordo è stato negoziato dalla Direzione generale dell'Agricoltura della Commissione europea in linea con l'articolo 19 dell'accordo SEE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,
in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 3 dell'accordo
SEE sui prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo², in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 3 sui prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo, che determina un regime di scambi specifico per taluni prodotti agricoli trasformati tra le parti contraenti.
- (3) L'articolo 2, paragrafo 2, del protocollo 3 dell'accordo SEE stabilisce che i dazi doganali figuranti negli allegati della tabella I del medesimo protocollo possono essere adeguati dal Comitato misto SEE in seguito a concessioni reciproche. L'Islanda e l'Unione europea hanno convenuto di abolire i dazi doganali per taluni prodotti elencati nel protocollo 3 dell'accordo SEE. Tali concessioni si applicheranno unicamente ai prodotti originari rispettivamente dell'Unione europea e dell'Islanda, ai sensi della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente il protocollo 3 dell'accordo SEE.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

² GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica del protocollo 3 dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

**SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE DI ATTI AVENTI
UN'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

Decisione del Comitato misto SEE recante modifica del protocollo 3 dell'accordo SEE sui prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: 1 2 0 Dazi doganali e altri diritti previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom

Importo iscritto in bilancio al capitolo 1 2 0: 20 000,5 milioni di EUR (PB 2017)

3. INCIDENZA FINANZIARIA

La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate³:

(in milioni di EUR, al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate	2017	2018
Articolo 1 2 0	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	- 0,5	- 0,5

Situazione a seguito dell'azione					
	2019	2020	2021	2022	2023
Articolo 1 2 0	- 0,5	- 0,5	- 0,5	- 0,5	- 0,5

4. MISURE ANTIFRODE

Le disposizioni relative ai dazi all'importazione prevedono le necessarie misure di prevenzione e tutela contro le frodi e le irregolarità (applicazione dei controlli disposti dal codice doganale comunitario e dalle relative modalità di applicazione).

³ Gli importi annui sono calcolati sulla base della metodologia illustrata al punto 5. Ai fini della presente scheda, si presume che la misura entrerà in vigore il 1° gennaio 2017.

5. ALTRE OSSERVAZIONI

L'incidenza di cui al punto 3 corrisponde a una stima dell'importo dei dazi doganali effettivamente riscossi nel periodo 2013-2015, previa deduzione del 20% per spese di riscossione. La stima dei dazi doganali si basa sui dati COMEXT relativi alle importazioni registrate nell'ambito dei trattamenti preferenziali e NPF già in vigore, nonché sui dazi applicabili in tali ambiti nel 2016. In caso di dazi composti complessi sono stati utilizzati equivalenti ad valorem.